

07/12/2016

**Autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto ai sensi dell'art.120 comma 2 lettera b) TUB e dell'art.4, comma 5, del D.M. n. 343/2016**

Ho/Abbiamo ricevuto la vostra comunicazione inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del T.U. bancario e relativa alle modifiche di seguito indicate.

**Modifica del contratto di conto corrente      5 intestato a**

L'art.4 delle norme del contratto di conto corrente sopra indicato (Parte II, Sezione I), ovvero l'articolo che, indipendentemente da come numerato, riguarda le modalità di conteggio degli interessi e di chiusura del conto, è variato secondo il testo che segue:

**"Conteggio e regolamento degli interessi**

1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono contabilizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia. La sorte capitale è determinata portando in conto, con la valuta contrattualmente pattuita, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB. In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.
4. Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione scritta secondo le modalità previste nel presente contratto. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la banca ha diritto di utilizzare, ai fini dell'estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.
5. Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto o su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati ai sensi del comma precedente.
6. Gli interessi creditori e debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo a debito del cliente e gli interessi debitori, ove non ricompresi nel saldo medesimo, producono interessi di mora.
7. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta indicata nel documento di sintesi; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegno."

**Modifica del contratto di apertura di credito      intestato a**

La previsione del contratto di apertura di credito sopra indicato che riguarda le modalità di conteggio degli interessi, è variata secondo il testo che segue:

*"Gli interessi sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.*

*Gli interessi non producono interessi, salvo quelli di mora, sono calcolati sulla sorte capitale e sono contabilizzati separatamente da quest'ultima.*

*Gli interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB. In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora.*

*Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto corrente citato in premessa al momento in cui questi divengono esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione scritta secondo le modalità contrattualmente previste. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la banca ha diritto di utilizzare, ai fini dell'estinzione del debito da interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul predetto conto corrente o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.*

*Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto citato, o su altri rapporti intestati o cointestati allo stesso cliente, per il pagamento degli interessi divenuti esigibili e non addebitati.*

*Gli interessi sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo a debito del cliente e gli interessi, ove non ricompresi nel saldo medesimo, producono interessi di mora".*

Nel prendere atto delle variazioni rispetto al testo precedente di tali articoli, approvo/approviamo le clausole contrattuali innanzi riportate, con espressa autorizzazione a codesta Banca ad addebitare sul predetto conto corrente gli interessi maturati sul/i rapporto/i sopra indicato/i al momento in cui divengono esigibili.

Distinti saluti.

) \_\_\_\_\_